

Avvisi

UNIONE JONICA SALENTINA

Determinazione n. 18/RG del 25 maggio 2020. Provvedimento esclusione assoggettabilità VAS. Progetto c.da Mimmo – Matino.**SETTORE
SETTORE 2 PAESAGGIO E VAS****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE****N. 10 data 25/05/2020 del Registro di Settore****N. 18 data 25/05/2020 del Registro Generale**

Oggetto: Provvedimento esclusione assoggettabilità VAS Progetto c.da Mimmo - Matino
--

Verifica di assoggettabilità a VAS ex L.R. 44/2012 e D.Lgs 152/2006**Progetto di “Ristrutturazione edilizia e riconversione da fabbricato ad uso residenziale ad attività a carattere turistico-ricettivo, Contrada Mimmo, in variante al P.d.F. art. 8 D.P.R. n.160/2010”**Autorità procedente: **Comune di Matino****PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)****L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS****PREMESSO**

CHE il Sig. Francesco Tibaldi, nato a _____ () il __.__.____, in qualità di Legale Rappresentante della società “SAN TOMASO” s.r.l. con sede legale in via _____, n. ____ Milano, con nota acclarata al protocollo generale al n. 13270 del 03/07/2019 ha manifestato la volontà di procedere alla realizzazione del progetto di “Ristrutturazione fabbricato denominato Casino Pispico, ubicato alla Contrada “Mimmo” a Matino (LE) e realizzazione attività a carattere turistico-ricettivo”, località “Mimmo” in variante al P.d.F. vigente ai sensi dell’art. 8 del DPR n.160/2010;

CHE, con la stessa nota, la società “SAN TOMASO” s.r.l. ha chiesto l’avvio di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 44/2012, art. 6 del R.R. n. 18/2013 e art.10 della L.R. n. 4/2014, L.R. 11/2011, L.R. n. 44/2012 e L.R. n. 19/2013, e trasmesso una copia cartacea e n. 3 copie su supporto informatico, il “Rapporto Preliminare” e progetto architettonico, a firma dell’arch. Amati Daniela quale Tecnico incaricato;

CHE, ai sensi del D.Lgs 152/06, è necessario sottoporre il Progetto di “Ristrutturazione edilizia e riconversione da fabbricato ad uso residenziale ad attività a carattere turistico-ricettivo”, Contrada “Mimmo” in variante al P.d.F. art.8 D.P.R. n. 160/1 al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

CHE lo stesso progetto, in particolare, è subordinato alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, di cui all’articolo 8 della citata legge regionale n. 44/2012 e R.R. n. 18/2013;

CHE per il processo di VAS per la variante al programma di fabbricazione, anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 6 della legge regionale n. 44/2012, occorre individuare i soggetti competenti in materia ambientale;

CHE sono stati individuati dall’Autorità Competente Unione dei Comuni Jonica Salentina, i seguenti Enti competenti per il rilascio dei pareri:

REGIONE PUGLIA - Servizio Difesa del suolo e rischio sismico

REGIONE PUGLIA - Servizio Ecologia - Ufficio VAS

REGIONE PUGLIA - Servizio Urbanistica
SOPRINTENDENZA per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
PROVINCIA DI LECCE - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica
AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA
AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE
ARPA PUGLIA
ASL LECCE
CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO - LI FOGGI

CONSIDERATO

CHE, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 4 del 12.02.2014, che ha introdotto modifiche ed integrazione alla L.R. n. 44 del 14.11.2012, l'esercizio della competenza in merito all'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a V.A.S., afferenti a piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, è stato delegato agli stessi comuni, anche nelle forme associative disciplinate dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

CHE, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 44/2012, così come novellato dalla L.R. n. 4/2014, nell'esercizio della delega, i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

separazione dell'autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se procedente e competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione; adeguato grado di autonomia amministrativa; opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;

CHE, con deliberazione della Giunta Unione Jonica Salentina, è stata costituita la Commissione VAS, composta dai RUP comunali della Commissione Locale per il Paesaggio con Presidente il Responsabile del Settore Paesaggio/VAS dell'Unione dei Comuni, alla quale sono state assegnate le funzioni di "autorità competente";

CHE, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, cui il presente provvedimento si riferisce:

- *l'Autorità proponente è la "San Tomaso" s.r.l.;*
- *l'Autorità procedente è il Comune di Matino;*
- *l'Autorità competente è l'Unione Jonica Salentina;*

VISTA la richiesta, inviata all'Unione dei Comuni a mezzo PEC in data 13.08.2019 dal Comune di Matino, per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, per il progetto in oggetto (che comporta variante al piano urbanistico generale);

VISTA la pubblicazione di tutti gli elaborati di progetto sull'Albo Pretorio dell'Unione Jonica Salentina da parte dell'Autorità Competente avvenuta in data 24.12.2019 al progressivo 35;

VISTA la nota prot. n. 0000723 del 24.12.2019 dell'Unione, di avvio di consultazione, inviata via PEC a tutti gli Enti territorialmente interessati per la richiesta di contributo di cui al comma 2 art. 8 L.R. 44/2012, sulla quale si raccomandava agli enti/autorità di rilasciare, nel termine di trenta giorni, i pareri/contributi in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS;

ACCERTATO che non è pervenuto, nel termine assegnato, alcun parere/contributo da parte degli Enti consultati;

PRESO ATTO che, con prot. n. 116 del 03.01.2020, la Soprintendenza di Lecce ha chiesto di interrompere i termini per la trasmissione delle valutazioni di competenza in quanto la stessa Soprintendenza aveva avviato la procedura per l'imposizione del vincolo diretto del Casino PISPICO per gli immobili identificati al Foglio 22, p.lle 232, 234, 901 (Catasto Fabbricati) e Foglio 22, p.lle 231, 724, 725 (Catasti Terreni) del Comune di Matino, previsto dagli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dagli artt. 13 e 14 del D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

ACQUISITI

- Nota dell'AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA AdB con prot. n. 2173 del 31.01.2020, con la quale si esplicita che l'area oggetto degli interventi di progetto non è interessata da alcun vincolo del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI);
- Nota della SOPRINTENDENZA per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, con prot. n. 4249 del 26.02.2020 (acquisita al prot. del Comune di Matino n. 5035 del 09.03.2020), con la quale si trasmetteva il Decreto di imposizione del vincolo di interesse culturale dell'immobile denominato "Casino Pispico" ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) del Codice dei Beni Culturali.

PRESO ATTO dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite: pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni Jonica Salentina senza che siano pervenute osservazioni;

ACQUISITO il verbale in data 20.05.2020 della Commissione VAS dell'Unione dei Comuni, conclusivo del procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS, a firma dei componenti della Commissione, Segretario e Presidente, in qualità di "autorità competente" dell'Unione Jonica Salentina;

RITENUTO, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, e, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, che il Progetto di **"Ristrutturazione edilizia e riconversione da fabbricato ad uso residenziale ad attività a carattere turistico-ricettivo, Contrada Mimmo, in variante al P.d.F. art. 8 D.P.R. n.160/2010"** non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come *sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici* (art. 5, comma I, lettera c) D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e art. 7 comma 7.2 lettera a) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n. 44 del 14/12/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche nonché l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la Legge n. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" così come modificata ed integrata dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 12/04/2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/3/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica";

VISTO il Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013 rubricato "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali";

VISTO l'art. 4, comma 3, della L.R. 44/2012 come modificato dalla L.R. n. 4/2014;

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni;

DATO ATTO:

- che sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;

- che non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- che non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- che l'emanazione del presente provvedimento avviene nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari applicabili;
- che sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della vigente normativa

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

DI ESCLUDERE il Progetto di *“Ristrutturazione edilizia e riconversione da fabbricato ad uso residenziale ad attività a carattere turistico-ricettivo, Contrada Mimmo, in variante al P.d.F. art. 8 D.P.R. n.160/2010”* del Comune di Matino dall'applicazione della procedura di assoggettabilità alla VAS ai sensi degli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006 e art. 7 comma 7.2 lettera a) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n. 44 del 14/12/2012, secondo i pareri espressi sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II alla Direttiva 2001/42/CEE, dai soggetti con competenza ambientale nonché alle condizioni e prescrizioni di cui al verbale di conferenza conclusivo del procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS del 20.05.2020 a firma del Gruppo Tecnico con funzioni di “autorità competente” dell'Unione Jonica Salentina.

DI DARE ATTO che, il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto dall'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 4 del 12/02/2014 che modifica l'art. 4 della Legge Regionale n. 44/2012, ed introduce il comma 7bis il quale recita “I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. alla L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica di legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Autorità Procedente.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura dell'autorità competente, e integralmente, sui siti web istituzionali dell'autorità procedente e dell'autorità competente.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati, consultati in fase procedimentale.

DI DARE ATTO che la presente determinazione deve essere inserita sul sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni Jonica-Salentina.

Il Responsabile Ufficio VIA/VAS
Ing. Luigi GIANNÌ